

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 837

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

*Presentata il 15 luglio 1987*

### Disciplina della professione di patrocinatore legale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985, dichiarando illegittime alcune disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché successive normative giuridiche ad essa connesse, ha soppresso la figura del « patrocinatore legale », che è molto diffusa presso le preture dei piccoli centri urbani. Ciò ha determinato conseguenze facilmente intuibili sul piano dei rapporti processuali già pendenti davanti alle varie preture ed ha tolto lavoro a tantissimi giovani professionisti, che purtroppo versano in precarie condizioni per difficoltà economiche, legate anche ai notevoli carichi familiari.

Ora, a parte l'opportunità di incoraggiare quei giovani che intendono dedicarsi a una professione che, fra l'altro, li rende utili agli altri, va viepiù rimar-

cato che al patrocinatore legale spetta un onorario che corrisponde a un quarto di quello spettante all'avvocato, con conseguente palese vantaggio soprattutto delle classi meno abbienti; ma occorre fondamentalmente sottolineare che, contrariamente a quanto avviene per altri professionisti: medici ed ingegneri in genere che per un'errata diagnosi o progettazione rischiano clamorosi insuccessi, con diretta responsabilità, senza l'aiuto di superiori garanzie, l'operato del patrocinatore legale, anche laddove difettesse di adeguata esperienza, è pur sempre soggetto all'ultima parola del magistrato garante.

La presente proposta di legge intende perciò andare incontro a questa categoria di professionisti, proponendo alcune disposizioni che hanno carattere transitorio

e limitato ai laureati in giurisprudenza che abbiano già completato il periodo di pratica legale, nonché a coloro che, comunque, all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (8 maggio 1985)

della decisione della Corte costituzionale, avevano già ottenuto dai competenti tribunali il decreto di abilitazione all'esercizio della professione di « patrocinatore legale ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 risultavano abilitati all'esercizio della professione di « patrocinatore legale » possono continuare ad esercitarla, purché alla predetta data non vi sia stato provvedimento di cancellazione o di decadenza da parte del tribunale competente.

## ART. 2.

1. Gli interessati devono chiedere l'iscrizione ad un apposito registro da tenersi a cura dell'ANPLE — Associazione nazionale patrocinatori legali, che ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente per territorio.

## ART. 3.

1. I patrocinatori legali, di cui all'articolo 2, possono esercitare solo presso le preture del distretto nel quale è compreso il tribunale presso il quale sono iscritti.

## ART. 4.

1. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensore sia come rappresentante del pubblico ministero.

## ART. 5.

1. I patrocinatori legali sono obbligati ad applicare le tariffe professionali previ-

ste per i procuratori legali, atteso che nella loro opera si configura il ruolo di procuratori, seppure limitato alla sola competenza pretorile.

ART. 6.

1. I patrocinatori legali sono esonerati dall'obbligo di apporre la marca di previdenza sugli atti relativi alle cause da trattare e sono, invece, tenuti ad apporre la marca di previdenza della categoria dei patrocinatori legali.